



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7
PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN
SARDEGNA

Bando

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER
PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O DI BASE
ORIENTATA A SETTORI PRIORITARI

Articolo 1

(Oggetto del Bando)

1. Il presente bando determina, ai sensi Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", Art.3 Lett.c., e art. 2 comma 1 lett. c) i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie per progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a settori prioritari di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna ottimali condizioni per la loro esecuzione e che promuovano l'inserimento di giovani ricercatori altamente qualificati nel sistema regionale della ricerca .

2 Le proposte, presentate secondo le modalità indicate nel presente bando, devono far riferimento alle aree di cui al successivo Art. 4 e non devono contemplare attività che siano già state effettuate o in corso di svolgimento o che siano oggetto di altri finanziamenti.

Articolo 2

(Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento)

1. Il presente bando, unitamente ai form per la presentazione delle proposte e alla documentazione allegata, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione, (di seguito RAS-CRP) in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- I principi stabiliti dalla strategia Europa 2020, in stretta coerenza con la priorità sulla crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione) e l'iniziativa faro "Unione per l'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione;
- Raccomandazione della Commissione dell'11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati;
- Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l'attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione;
- la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato e in particolare di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

- i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;
- La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna” ;
- La Delibera della Giunta Regionale n. 51/32 del 17 novembre 2009.

Articolo 3

(Aree tematiche)

1. I progetti devono far riferimento alle aree di seguito indicate:

- A. Biotecnologie e nanotecnologie;
- B. Biomedicine e tecnologie della salute;
- C. ICT con particolare riferimento alle Digital Media Technologies ed Internet del futuro;
- D. Beni culturali e ambientali, anche con riferimento alla loro gestione e valorizzazione economica.

Articolo 4

(Soggetti ammissibili)

1 I soggetti ammissibili al cofinanziamento sono le università, i consorzi universitari, gli enti pubblici di ricerca e le fondazioni di ricerca di cui al Dlgs 204/98, art. 6 con sede nella Regione Sardegna.

2. I Soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Bando sono i seguenti:

- a) docenti o ricercatori del ruolo universitario o assimilati, assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento direttamente coinvolti nelle attività di ricerca che ricoprono il ruolo di coordinatore scientifico;
- b) Enti pubblici di ricerca;
- c) Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna;
- d) Fondazioni di Ricerca

3. Le Università, i consorzi universitari e gli Enti pubblici di ricerca sono responsabili della corretta attuazione dei progetti ai sensi del presente bando nei confronti della RAS.

Articolo 5

(Progetti di Ricerca di base)

1. I Progetti devono riguardare attività di ricerca di base ovvero, in coerenza con la definizione di cui alla Comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 in materia di aiuti alla RSI, attività che

mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche **non connesse** a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.

2. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando, ovvero utilizzando l'apposito sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.

3. I Progetti di Ricerca di base devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di stipula della convenzione con la RAS.

Articolo 6

(Dotazione Finanziaria del Bando)

1. Le risorse finanziarie", destinate dal presente bando all'attuazione Art.3 Lett.c e art.- 2 comma 1 lett. C) della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna sono pari a **€ 7.200.000 (settemilioniduecentomila/00)** così ripartiti:

- A. Biotecnologie e nanotecnologie: **€ 1.800.000**
- B. Biomedicine e tecnologie della salute: **€ 1.800.000;**
- C. ICT con particolare riferimento alle Digital Media Technologies ed Internet del futuro: **€ 1.800.000;**
- D. Beni culturali e ambientali, anche con riferimento alla loro gestione e valorizzazione economica: **€ 1.800.000.**

Articolo 7

(Costo del progetto, Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. La richiesta di finanziamento per singolo progetto, per le aree tematiche indicate nell'articolo 3 lettere A – B – C non può essere inferiore a 200.000 euro e superiore a 500.000 euro, per l'area tematica indicata nell'articolo 3 lettera D, invece, non può essere inferiore a 100.000 euro e superiore a 300.000 euro.

2. L'aiuto è concesso nella forma di contributo alla spesa e nella misura massima dell'**80%** del costo del progetto.

3. L'aiuto concesso, invece, per l'attivazione di contratti con giovani ricercatori di età massima di 40 anni, all'interno dello stesso progetto, è pari al **100%** del costo complessivo del contratto ovvero del costo del contratto comprensivo degli oneri di legge a carico dell'Ente.

4. il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal soggetto attuatore e accertata dalla RAS.

Articolo 8

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1 Il contributo sarà erogato dalla RAS attraverso accredito su apposito conto corrente intestato alle università e agli enti e, ove previsto, con capitolo di spesa specifico esclusivamente utilizzato per le finalità del progetto di ricerca.

2. Le modalità di erogazione sono le seguenti:

a- 50% (cinquanta per cento) in forma di anticipazione entro 30 giorni dalla firma che rende esecutiva la Convenzione di cui al successivo Art. 16;

b- 30% (trenta per cento) a condizione che il beneficiario abbia impegnato il 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del progetto e ne abbia speso il 30% (trenta per cento);

c- Il saldo effettivamente maturato pari al 20% (venti per cento) del contributo è concesso a condizione che:

- il beneficiario abbia completato in ogni sua parte il progetto come attestato sia da dichiarazione resa dal soggetto attuatore sia da una relazione sulle attività realizzate;

- il beneficiario abbia impegnato e speso l'importo complessivo del progetto come attestato dalla rendicontazione finale;

- la RAS-CRP abbia completato con esito positivo la verifica tecnico-scientifica e amministrativo-contabile delle attività effettivamente svolte e dei costi rendicontati di cui ai precedenti punti.

3. La RAS si riserva la possibilità di stipulare Convenzioni con le Università individuandoLe come i soggetti chiamati a svolgere le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti di loro competenza. In tal caso l'erogazione del contributo potrà avvenire in un'unica soluzione.

Articolo 9

(Costi ammissibili)

1. In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

a - costo del personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario) dipendente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto; il costo ammissibile è determinato sulla base del costo orario del dipendente tenuto conto delle ore effettivamente impegnate nelle attività cofinanziate come desumibile da "time sheets" appositamente compilati per il progetto e certificati dal responsabile/coordinatore del progetto. Il valore dei costi del personale imputati al progetto potrà essere utilizzato come quota parte del contributo al finanziamento da parte del soggetto proponente per un massimo pari al 40% delle spese;

b - attivazioni di contratti per giovani ricercatori (Borse di Dottorato, Assegni di Ricerca, altre tipologie di borse o di contratti);

c - spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% dei costi del personale strutturato (di cui al punto a);

d - spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote di effettivo utilizzo delle stesse per le attività oggetto del progetto ovvero alle quote di ammortamento per le annualità del progetto in caso di utilizzo esclusivo per le attività cofinanziate;

e - materiale Inventariabile e materiale di consumo;

f - servizi esterni;

g - spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni e pubblicazioni;

h - altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca;

i - spese di calcolo ed elaborazione dati.

Articolo 10

(Termini e Modalità di Presentazione delle candidature)

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 interessati a partecipare al presente bando devono presentare la proposta progettuale utilizzando il sistema informatico messo a disposizione dall'amministrazione regionale. Il sistema prevede, prima di poter caricare la propria domanda, l'accreditamento attraverso il sistema unico di autenticazione regionale. Sarà possibile presentare le domande a partire dal **6 settembre 2010**, il sistema rimarrà aperto per 30 giorni. Il Fac-simile dello schema di domanda è allegato al presente bando (Formulario allegato 1).

2. Il progetto, a pena di esclusione, deve essere trasmesso, sia attraverso la procedura informatica presente nell'apposita sezione del bando, sia in unica copia cartacea sottoscritta e inviata in plico sigillato riportante la dicitura: "Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 – Borse di Studio per progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a settori prioritari – Area *(indicare l'area di riferimento)*". Il plico **dovrà pervenire** a "Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione con sede in via Mameli 88, 09123" Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R, **OVVERO** consegnato a mano con allegata lettera di accompagnamento in duplice copia, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 6 ottobre 2010**.

3. Le domande ed i progetti pervenuti oltre tali termini non verranno prese in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale nel caso di invio domanda tramite posta.

Articolo 11

(Procedura di Valutazione).

1. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 2 fasi:

- Prima fase: verifica di ammissibilità della proposta;
- Seconda fase: valutazione tecnica della proposta progettuale.

2. Saranno finanziate in ordine di merito, nei limiti del budget fissato per ciascuna area, i progetti che abbiano riportato nella valutazione un punteggio minimo di punti 70 su 100.

3. La RAS si riserva - ove necessario – sia di utilizzare risorse residue su un'area per coprire la graduatoria delle altre aree sia di riconoscere un'intensità di aiuto inferiore alle intensità massime di cui all'art.7 e, comunque non inferiore al 60% al fine di consentire la realizzazione dei progetti valutati positivamente.

Articolo 12

(Verifica di Ammissibilità)

1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata dal Centro Regionale di Programmazione sulla base delle seguenti indicazioni:

- ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dall'Art. 4;
- pertinenza della proposta progettuale con le aree indicati indicate nell'Art. 3;
- costo complessivo compreso tra i limiti indicati al precedente Art. 7;
- utilizzo dei form elettronici di riepilogo scaricabili dopo aver compilato la domanda on line;
- completa e corretta compilazione dei form di cui al precedente punto.

Articolo 13

(Commissione di Valutazione delle Proposte)

1. La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione delle Proposte. La Commissione di Valutazione sarà composta da non più di sei componenti nominati dal Centro Regionale di Programmazione. I Componenti della Commissione di Valutazione saranno docenti universitari ed esperti con pluriennale esperienza di gestione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nelle aree scientifiche oggetto del presente programma, esterni al sistema della ricerca sardo.

2. I componenti della Commissione saranno individuati prioritariamente tra gli esperti iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99.

3. La Commissione potrà essere supportata nell'attività di valutazione da esperti esterni al sistema della ricerca sardo selezionati prioritariamente tra gli iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99.

4. Le relazioni finali della Commissione, sia per quanto riguarda l'ammissibilità che per la

valutazione dei progetti completi, saranno trasmesse per l'approvazione alla RAS-CRP e il relativo esito sarà comunicato al Soggetto proponente.

5. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna.it e sul BURAS.

6. La comunicazione ai proponenti degli esiti della valutazione avverrà altresì attraverso la mail inserita nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione della proposta progettuale.

Articolo 14

(Criteri di Valutazione dei progetti)

1. I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno riferimento ai seguenti parametri:

a. Bontà della ricerca in termini di costi/risultati (max. 60 punti):

- qualità scientifica e tecnologica, completezza della proposta (qualità e chiarezza degli obiettivi generali, specifici e operativi, definizione e quantificazione dei risultati attesi, ecc.): max. 25 Punti;
- rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca attesi: max. 15 Punti;
- sostenibilità e possibili implementazioni delle attività di ricerca: max 10 punti;
- qualità e congruenza del piano dei costi: max 5 Punti;
- qualità del piano di lavoro: max 5 Punti .

b. Caratteristiche dell'organizzazione del progetto (max 35 punti):

- qualità della struttura organizzativa del progetto anche in termini di completezza e integrazione delle competenze e delle esperienze delle risorse coinvolte: max 5 Punti;
- qualificazione scientifica ed esperienze del personale coinvolto nel progetto anche attraverso indicatori oggettivamente valutabili delle performance scientifiche dei soggetti coinvolti: max 25 Punti;
- attivazione di contratti con giovani ricercatori (minimo 12 mesi): 5 punti.

c. Indice di cooperatività(max 5 Punti):

- Collaborazioni attivate con altri Centri di ricerca nazionali e internazionali e con PMI sarde ai fini della realizzazione del progetto.

Articolo 15

(Negoziazione ed approvazione delle proposte)

1. I risultati della valutazione saranno comunicati a ciascun Soggetto Proponente entro 30 giorni dalla chiusura delle procedure di valutazione tecnica.
2. Per le proposte approvate la RAS potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento della proposta alle osservazioni ed alle raccomandazioni della Commissione di Valutazione. Questa attività di adeguamento dovrà essere conclusa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Centro Regionale di Programmazione e sarà comunque propedeutica alla stipula della convenzione di cui all'Articolo 16.

Articolo 16

(Attuazione dei Progetti)

1. Unitamente alla comunicazione degli esiti della valutazione, viene richiesta l'accettazione degli stessi propedeutica alla sottoscrizione di una specifica convenzione che regola le modalità di attuazione delle attività ammesse a cofinanziamento.
2. La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti proponenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale. La convenzione inoltre dovrà prevedere l'impegno da parte dei soggetti proponenti alla elaborazione di una reportistica periodica dell'attività svolta, sotto forma di relazione di attività, che potrà essere oggetto di valutazione. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione.
3. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro i 36 mesi dalla data di stipula della convenzione.
4. I soggetti proponenti sono tenuti a presenziare, ove richiesto, alle manifestazioni organizzate dalla Regione per mostrare i progressi e lo stato di avanzamento del progetto.

Articolo 17

(Esclusione Partecipazione)

1. I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nelle Unità di Ricerca di un progetto non potranno partecipare ad altri progetti presentati per il presente bando, pena l'esclusione delle domande interessate.

2. I soggetti che a qualsiasi titolo siano stati coinvolti nella proposta progettuale, finanziata con il presente bando, non potranno partecipare ai successivi bandi di ricerca di base e ricerca orientata. Tale esclusione grava sui soggetti coinvolti fino a conclusione della ricerca finanziata.

Articolo 18

(Clausola risolutiva)

1. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 19

(Riservatezza delle Informazioni)

1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando di gara sono utilizzati dal Centro Regionale di Programmazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dei Beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.

Articolo 20

(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

1. Tutte le comunicazioni inerenti il bando e la sua attuazione avverranno tramite posta elettronica. Tali comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nella piattaforma informatica.

Articolo 21

(Disposizioni Finali)

1. Il Centro Regionale di Programmazione si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.